
N.36344/2005





# REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# IL TRIBUNALE DI MILANO - IV Sez. CIVILE

nella persona del Dott. Gianna Vallescura, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato in data 13.5.05

DA

in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori

elettivamente domiciliata in Milano, via Guglielmo Silva n.35, presso lo studio dell' Avv. Giuseppe Tansini, che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

CONTRO

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: azione ex art. 2932 c.c..

CONCLUSIONI: per l'attrice, come da foglio allegato.

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 13/5/05, in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, il coniuge separato Massimo Visconti premettendo: -di avere sposato in regime patrimoniale di separazione dei beni, in data 27.06.1992, il convenuto dal quale si era separata legalmente con verbale di separazione consensuale il 16.09.2003;

-che l'11.12.1997 essa e l'odierno convenuto avevano acquistato, pro quota indivisa di un mezzo l'alloggio sito in ubicato al terzo piano e composto da due locali, servizi e balconcino e annessa cantina al piano cantinato;

-che in sede di separazione consensuale alla clausola 3 del relativo verbale entrambi i coniugi si erano impegnati "a donare la nuda proprietà della casa coniugale sita in

in ragione di 1/3 ciascuno, con riserva del diritto di usufrutto a favore della Sig.ra

-che mentre essa attrice ribadiva di donare la propria quota (50%) di nuda proprietà ai figli, riservandosi il

diritto di usufrutto, il coniuge, benchè sollecitato, si era rifiutato, senza giustificazione alcuna, di ottemperare all'obbligo assunto in sede di separazione consensuale;

-che detto obbligo non era soggetto ad alcun termine né subordinato all'adempimento di altre clausole;

quanto sopra premesso, ha chiesto di ottenere dall'adito Giudice sentenza costitutiva ex art.

2932 c.c. che sostituisca l'atto notarile.

Il convenuto, benchè citato, non si costituiva in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace con ordinanza 5.10.05.

Assegnati i termini di cui all'art. 184 c.p.c., l'attrice all'udienza del 13.4.2006 produceva autorizzazione del Giudice Tutelare, ex art. 320 c.p.c., per l'accettazione della nuda proprietà dell'alloggio nell'interesse dei figli minori.

Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice, fissava, per la precisazione delle conclusioni, l'udienza del 20.09.2006.

Espletato detto incombente, la causa - previa concessione del termine previsto dall'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale - veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni come in epigrafe trascritte.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale: va premesso che i coniugi

e acquistarono, pro quota
indivisa di un mezzo, la piena proprietà dell'immobile per

cui è causa con atto notaio di Milano, n. 37643 rep. e n. 5506 racc. in data 11.12.1997 (doc.2).

L'attrice ha prodotto in giudizio il verbale ai sensi dell'art. 711 c.p.c. in data 16.09.2003 - sottoscritto in ogni foglio che lo compone da e siglato dal Presidente - che alla clausola 3) testualmente recita: "i coniugi si impegnano a donare la nuda proprietà della casa coniugale sita in , ai tre figli minori , in ragione di 1/3 ciascuno, con riserva del diritto di usufrutto a favore della Sig.ra

Si sottolinea che il verbale di separazione personale consensuale dei coniugi Personale previo parere favorevole del P.M. in data 30.09.2003, è stato omologato con decreto 6.10.2003 dal Tribunale di Milano con ordine di annotazione sull'atto di matrimonio (doc.1).

Sussiste dunque, inequivocamente, l'impegno scritto del convenuto a donare, congiuntamente all'attrice, la nuda proprietà della casa coniugale di via ai tre figli minori: con riserva del diritto di usufrutto in favore della sig.ra

E' stato, in corso di causa, acquisito anche il parere del Giudice Tutelare, ai sensi dell'art. 320 c.p.c., efficace immediatamente ex art. 741 c.p.c., che ha autorizzato in data 9.03.2006, la Sig.ra

la nuda proprietà dell'immobile per cui è causa, nell'interesse dei su indicati figli minori (doc.3).

Dato atto, infine, che l'attrice, con l'atto di citazione ha ribadito di donare la propria quota di nuda proprietà ai predetti atteso l'inadempimento evidente del convenuto alle assunte obbligazioni, si impone l'emissione di sentenza che, art. 2932 c.c., trasferisca a il diritto di usufrutto sull'intero alloggio sito via ed ai figli minori a nuda proprietà dell'intero alloggio

All'accoglimento della domanda consegue l'ordine al competente Direttore dell'Agenzia del Territorio (già Conservatore dei Registri Immobiliari) di trascrivere la sentenza con esonero da responsabilità.

come in dispositivo identificato.

Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

# P. Q. M.

Il Tribunale di Milano - Sez. IV Civile - definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 36344/2005 R.G. promossa da — in proprio e quale esercente la potestà sui figli minori J — contro — ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:

1) accoglie la domanda proposta dall'attrice e, dato atto che — ha ottenuto dal G.T.

l'autorizzazione ex art. 320 c.p.c. ad accettare la nuda proprietà sull'intero alloggio di via per cui è causa, nell'interesse dei figli minori e che la stessa ribadisce di donare ai figli minori la quota del 50% della nuda proprietà dell'alloggio medesimo, trasferisce, ai sensi dell'art. 2932 c.c., come da motivazione, dal convenuto Visconti ll'attrice F il diritto di usufrutto sull'intero alloggio sito in via ed ai figli minori la nuda proprietà - in ragione di 1/3 ciascuno - dello stesso intero alloggio così identificato: in Comune di iia appartamento ad uso abitazione al piano terzo di due locali, servizi balconcino prospiciente la o e annessa cantina al piano cantinato. Il tutto censito nel N.C.E.U. di Milano in forza di scheda del 03 febbraio 1940 N.9713453 come segue: part. 1498704- foglio 262- mapp. 210 - sub. 7 -via Monviso n.34 - Z.C. 2- piano 3 -cat. A/3 -classe 3- vani 4,0 -R.C. L.900.000. Si dà atto che ai sensi del comma 48 dell'art. 3 Legge 23.12.1996 n.662, la rendita catastale è rivalutata del 5% e pertanto è di lire 945.000. Coerenze da nord in senso orario: - dell' appartamento: proprietà di terzi sul mapp. 211, tetto di copertura di garage di proprietà di terzi; vano scala comuni; proprietà del Condominio di via Monviso n.32, appartamento sub.6, via Monviso; cantina: scala, garage, cantina sub.3, corridoio d'accesso comune.

2) Ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari -ora Agenzia del Territorio - la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità;
3) condanna il convenuto a rifondere all'attrice Podda Mariaignazia le spese del giudizio che liquida in complessive € 4.355,00 di cui: € 196,00 per spese; € 1.059,00 per diritti e € 3.100,00 per onorari, oltre oneri di legge e rimborso spese generali secondo T.F..
Così deciso in Milano l'11 dicembre 2006.

(Dott. Gianna Vallescura)

Caucilion C1

Laurellier est Acussolo linos de Vila